

## MSA Italia S.R.L.

### Termini e condizioni di vendita (UE)

#### 1 Informazioni generali

1.1 I presenti Termini e condizioni di vendita (UE) (i “**Termini**”) si applicano a tutti i contratti, le offerte e consegne attuali e futuri di prodotti e/o servizi (di seguito collettivamente, i “**Prodotti**”) di MSA Italia S.R.L. (“**Fornitore**”) a terzi (ciascuno, un “**Acquirente**”; il Fornitore e l’Acquirente sono indicati individualmente come “**Parte**” e, collettivamente, come le “**Parti**”). Le offerte del Fornitore non sono rivolte a nessun consumatore nel significato attribuito a tale termine nella sezione 13 del Codice civile tedesco (“**Codice civile tedesco**”). Accettando i presenti Termini, l’Acquirente conferma di non essere un consumatore ai sensi della sezione 13 del Codice civile tedesco.

#### 2 Offerte e conclusione del Contratto

2.1 Le Offerte da parte del Fornitore saranno soggette a conferma e non saranno vincolanti, fatto salvo quanto diversamente specificato. L’ordine di Prodotti da parte dell’Acquirente costituisce un’offerta vincolante per la conclusione di un contratto (“**Offerta**”). L’Offerta sarà vincolante per un periodo di due (2) settimane. Un contratto vincolante è concluso solo a seguito dell’accettazione di un’Offerta da parte del Fornitore (“**Contratto**”). Il Fornitore può accettare le Offerte (i) mediante conferma per iscritto, incluso via email (“**Conferma dell’ordine**”); e/o (ii) mediante consegna dei Prodotti. L’Offerta dell’Acquirente deve essere accompagnata da informazioni sufficienti per consentire al Fornitore di procedere con la stessa; in caso contrario, il Fornitore avrà il diritto di prorogare i tempi di consegna

o di modificare i prezzi indicati nel preventivo per coprire eventuali aumento dei tempi o dei costi dopo la presentazione dell’Offerta.

2.2 L’accettazione dell’Offerta dell’Acquirente è espressamente subordinata al fatto che il Contratto sia disciplinato esclusivamente dai presenti Termini del Fornitore nonché da qualsiasi Preventivo emesso dal Fornitore, salvo ove diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Non si applicheranno eventuali termini e condizioni divergenti, in conflitto o aggiuntivi dell’Acquirente o di qualsiasi terza parte, anche qualora il Fornitore non si opponga espressamente alla loro applicazione, e nessun termine nuovo, aggiuntivo, differente o contrastante farà parte del Contratto, sia esso esplicito o implicito, sulla base di qualsivoglia uso, consuetudine, pratica commerciale o corso di trattative.

2.3 La versione dei Termini applicabile al momento della conclusione del Contratto disciplinerà il rapporto tra le Parti e sarà giuridicamente vincolante. Tutte le stime di costi, le bozze, i disegni, i campioni, i calcoli e gli altri documenti rimangono di proprietà del Fornitore e non potranno essere copiati o resi disponibili a terzi. Tali materiali dovranno essere restituiti al Fornitore se non viene concluso alcun Contratto. Qualsiasi campione inviato all’Acquirente e non restituito al Fornitore entro un mese dalla data di ricezione dovrà essere pagato dall’Acquirente.

2.4 Una volta che un’Offerta da parte dell’Acquirente è stata accettata dal Fornitore, il Contratto non potrà essere annullato unilateralmente dall’Acquirente. La cancellazione sarà possibile solo con l’espressa autorizzazione scritta da parte del Fornitore.

tore. Se così autorizzato, l'Acquirente riceverà un indirizzo di spedizione e sarà responsabile di organizzare il trasporto dei Prodotti all'indirizzo indicato. Tutti i resi sono soggetti a un onere di ristoccaggio del 15%.

### 3 Prezzi

- 3.1 Salvo ove espressamente convenuto altrimenti tra le Parti per iscritto: (i) i prezzi indicati dal Fornitore non includono i costi di trasporto (e qualsiasi costo a ciò correlato) o l'imposta sul valore aggiunto prescritta per legge, e (ii) tutti gli ordini inferiori a 2.000 EUR (o il loro equivalente in valuta locale) comporteranno un costo fisso per il trasporto, come specificato nel preventivo applicabile del Fornitore. Eventuali consegne rapide, il trasporto di merci pericolose o richieste di trasporto speciale da parte dell'Acquirente comporteranno spese di trasporto aggiuntive.
- 3.2 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle Parti, i Prodotti sono forniti ai prezzi in vigore alla data della stipula del Contratto come indicato nel *Listino prezzi di MSA* applicabile. Le Parti possono concordare di comune accordo un meccanismo di adeguamento dei prezzi per coprire potenziali incrementi dei prezzi di acquisto del Fornitore, addebitati dai fornitori di quest'ultimo.
- 3.3 Qualsiasi variazione o sospensione dei lavori causata dalle istruzioni o dalla mancanza di istruzioni dell'Acquirente darà diritto al Fornitore di adeguare il prezzo di conseguenza.

### 4 Consegna e tempi di consegna

- 4.1 Ferma restando ogni eventuale disposizione contrastante contenuta nell'Offerta dell'Acquirente, il termine di consegna sarà come (i) concordato di comune accordo; o (ii) determinato dal Fornitore nel corso dell'accettazione dell'Offerta. Tutti i tempi di spedizione e di consegna indicati dal Fornitore devono essere trattati

solo come stimati, non sono tassativi e non costituiscono in alcun modo un obbligo vincolante per il Fornitore in quanto i materiali sono sempre soggetti a ordini precedenti.

- 4.2 L'obbligo di adempimento del Fornitore sarà soggetto alla corretta e tempestiva consegna dei materiali da parte dei suoi fornitori nonché alle corrette istruzioni dell'Acquirente. Se il Fornitore non è in grado di rispettare i termini di consegna a causa di istruzioni (o della mancanza di istruzioni) dell'Acquirente o di una mancata consegna corretta e tempestiva da parte dei suoi fornitori, i tempi di consegna saranno prorogati di un periodo ragionevole. Qualora il nuovo termine di consegna non possa essere rispettato a causa di una continua mancata consegna corretta e tempestiva da parte dei propri fornitori e/o per cause di forza maggiore, il Fornitore ha il diritto di risolvere il Contratto in parte o nella sua interezza.
- 4.3 Se il Fornitore non riceve istruzioni di spedizione sufficienti a consentire la consegna dei Prodotti entro 14 giorni dalla data di notifica da parte del Fornitore che tali Prodotti sono pronti per la consegna, l'Acquirente deve prendere in consegna i Prodotti o deve provvedere al loro stoccaggio. Qualora l'Acquirente non prenda in consegna o non provveda allo stoccaggio dei Prodotti, il Fornitore avrà il diritto di procedere allo stoccaggio presso i propri impianti o altrove per conto dell'Acquirente e tutte le spese per lo stoccaggio, l'assicurazione o la sosta incorse dal Fornitore saranno a carico dell'Acquirente.
- 4.4 Le conseguenze legali della mancata accettazione dell'Acquirente saranno soggette alle disposizioni di legge applicabili. Se l'Acquirente è un'entità giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, l'Acquirente ai fini della presente sezione 4.4 sarà considerato un commerciante ai sensi della sezione 1(1) del Codice commerciale tedesco ("**Codice commerciale tedesco**").

## 5 Prestazione e passaggio del rischio

- 5.1 Salvo diversamente pattuito per iscritto, le consegne saranno effettuate nella resa DAP (Delivered At Place/Reso al luogo di destinazione definito). Su richiesta dell'Acquirente, la consegna in altro luogo sarà effettuata a rischio e spese dell'Acquirente.
- 5.2 L'Acquirente è tenuto ad accettare consegne parziali, a condizione che (i) la consegna parziale sia utilizzabile nell'ambito dello scopo contrattuale, (ii) la consegna dei Prodotti rimanenti sia garantita, e (iii) non sorgano costi o spese aggiuntivi per l'Acquirente.

## 6 Ispezioni e controlli

- 6.1 I Prodotti del Fornitore sono accuratamente ispezionati e, a discrezione del Fornitore e ove ragionevolmente possibile, vengono sottoposti ai test standard del Fornitore presso i suoi impianti prima della consegna da parte del Fornitore. Se sono ragionevolmente richiesti altri test o test in presenza dell'Acquirente o di rappresentanti dell'Acquirente, questi saranno addebitati e saranno a carico dell'Acquirente. In caso di ritardo da parte dell'Acquirente nel presenziare a tali test dopo aver ricevuto un preavviso di sette (7) giorni dal Fornitore in cui questi indica di essere pronto a effettuarli, detti test verranno svolti in assenza dell'Acquirente e saranno ritenuti come effettuati in sua presenza.

## 7 Pagamento, compensazioni, ritenuta

- 7.1 Il prezzo di acquisto sarà dovuto entro trenta (30) giorni dalla fine del mese.
- 7.2 In caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente dell'intero prezzo di acquisto entro il periodo di 30 giorni di cui sopra ("**Mancato pagamento**"), il Fornitore può subordinare tutte le consegne in

sospeso e future al previo pagamento integrale del prezzo di acquisto concordato dall'Acquirente.

- 7.3 Durante il periodo di Mancato pagamento, l'Acquirente dovrà corrispondere al Fornitore interessi di mora al tasso di interesse di base applicabile, come pubblicato dalla Banca centrale tedesca, p.a., maggiorato di nove (9) punti percentuali. Il diritto del Fornitore di rivendicare ulteriori danni ai sensi della Codice commerciale tedesco rimarrà inalterato. Il Fornitore addebiterà inoltre all'Acquirente 40 EUR per ogni sollecito relativo a un Mancato pagamento.
- 7.4 Se l'Acquirente è debitore nei confronti del Fornitore in base a diversi ordini insoliti ed effettua un pagamento che non è sufficiente a coprire tutti i reclami, il pagamento sarà allocato in conformità alla sezione 366(2) del Codice civile tedesco, anche se l'Acquirente l'ha espressamente assegnato altrimenti.
- 7.5 Non sarà consentita nessuna compensazione o ritenuta da parte dell'Acquirente per alcun pagamento dovuto ai sensi del presente documento, a meno che il Fornitore non lo abbia concordato per iscritto o a meno che la compensazione o ritenuta non sia effettuata in base a una controprotesa dell'Acquirente confermata da una sentenza definitiva e assoluta.

## 8 Mantenimento del titolo di proprietà

- 8.1 Il titolo di proprietà dei Prodotti passerà all'Acquirente solo dopo il pagamento completo di tutti i pagamenti in sospeso dovuti per il relativo Contratto in conformità alla sezione 7 di cui sopra. L'Acquirente è comunque responsabile della custodia, protezione e conservazione dei Prodotti dopo la consegna degli stessi e il rischio in relazione ai Prodotti passerà di titolarità conformemente all'INCOTERM pertinente come pubblicato di volta in volta dalla Camera di Commercio Internazionale e utilizzato per finalità di spedizione.

## 9 Garanzie

9.1 Il Fornitore non assume alcuna garanzia per quanto riguarda la qualità o l'idoneità a uno scopo particolare di qualsiasi Prodotto, per la conformità a qualsiasi campione e descrizione né per il raggiungimento di qualsiasi dato sulle prestazioni citato dal Fornitore, a meno che il Fornitore non abbia specificamente ed espressamente garantito tutto ciò, fatte salve eventuali tolleranze specificate o concordate dal Fornitore. Se i dati sulle prestazioni ottenuti in qualsiasi test previsto nel Contratto sono al di fuori dei limiti di accettazione ivi specificati, l'Acquirente avrà il diritto di rifiutare i Prodotti per i quali tali dati sono al di fuori di detti limiti, ma al Fornitore dovranno essere concessi il tempo e la possibilità ragionevoli per rettificarne le prestazioni prima che l'Acquirente abbia il diritto di rifiutarli. Qualora l'Acquirente abbia il diritto di rifiutare i Prodotti ai sensi della presente clausola 9.1, il Fornitore rimborserà all'Acquirente qualsiasi somma da questi pagata per l'acquisto di tali Prodotti. L'Acquirente si assume la responsabilità rispetto al fatto che i Prodotti pattuiti dall'Acquirente siano sufficienti e adatti allo scopo dell'Acquirente.

9.2 L'Acquirente deve esaminare attentamente la merce spedita immediatamente all'arrivo. Qualora venga riscontrato un difetto, l'Acquirente dovrà darne immediata comunicazione scritta al Fornitore. Qualsiasi danno visibile deve essere segnalato sulla lettera di vettura o mediante una dichiarazione dei fatti prima dell'accettazione.

9.3 L'Acquirente deve segnalare (i) i difetti evidenti al più tardi entro otto (8) giorni dalla consegna; e (ii) i difetti non evidenti al più tardi entro otto (8) giorni dalla scoperta per iscritto. La tempestività della notifica dipende dal momento della sua ricezione da parte del Fornitore. Se l'Acquirente non è in grado di ispezionare o segnalare correttamente un difetto al Fornitore, le rivendicazioni in relazione al difetto non segnalato saranno escluse.

9.4 Come da termini del presente documento, il Fornitore dovrà riparare oppure, a sua discrezione, sostituire i difetti sostanziali che, in base al corretto utilizzo, vengono riscontrati nei Prodotti di nostra produzione. Fermo restando in ogni caso che, salvo ove diversamente convenuto dal Fornitore, le parti difettose andranno prontamente restituite dall'Acquirente alle strutture del Fornitore o ad un indirizzo specificato dal Fornitore e a spese dell'Acquirente, salvo diverso accordo del Fornitore. I Prodotti riparati o nuovi saranno consegnati dal Fornitore gratuitamente. Se l'Acquirente richiede al Fornitore di effettuare riparazioni presso la sede dell'Acquirente, il Fornitore si riserva il diritto di addebitare eventuali costi aggiuntivi a ciò correlati.

9.5 Il Fornitore non sarà responsabile di eventuali difetti materiali nei Prodotti ai sensi della presente Sezione 9 se tali difetti sono imputabili ai seguenti eventi: (1) il difetto materiale sorge a seguito dell'inosservanza da parte dell'Acquirente delle istruzioni scritte o orali del Fornitore per quanto riguarda lo stoccaggio, la messa in servizio, l'installazione, l'uso e la manutenzione dei Prodotti o (in assenza di tali istruzioni) delle buone prassi commerciali per quanto riguarda gli stessi; (2) l'Acquirente altera tali Prodotti senza il previo consenso scritto del Fornitore; o (3) il difetto materiale sorge a causa di usura, danni intenzionali; negligenza; trasporto; mancanza di manutenzione; uso improprio, eccessivo o abusivo dei prodotti; mancato rispetto delle istruzioni del produttore; e in generale, a causa di condizioni ambientali, di stoccaggio o operative inappropriate.

9.6 In caso di difetti nei Prodotti non fabbricati dal Fornitore, il Fornitore cederà all'Acquirente qualsiasi diritto nei confronti del produttore terzo che il Fornitore possa avere secondo i termini del proprio contratto con il produttore terzo, ma non avrà alcuna altra responsabilità per garanzie di alcun tipo.

- 9.7 Qualora il Fornitore sia obbligato al risarcimento dei danni per un difetto ai sensi delle disposizioni di legge – per qualsiasi motivo legale – tale obbligo sarà limitato in conformità alla sezione 10.
- 9.8 Le rivendicazioni dell'Acquirente per difetti ai sensi della presente sezione 9 devono essere avanzate, a pena di decadenza, entro un (1) anno dalla consegna, salvo diversamente convenuto espressamente per iscritto dalle Parti. Ciò non si applica in caso di dolo o dichiarazioni fraudolente da parte del Fornitore o laddove tale termine di limitazione sarebbe in conflitto con una garanzia espressamente fornita dal Fornitore per iscritto.
- 9.9 I Prodotti oggetto di reclamo devono essere restituiti nel loro imballaggio originale al Fornitore dopo aver ottenuto il suo consenso, con spese di trasporto a carico dell'Acquirente.
- 9.10 La riparazione, la modifica o la sostituzione di Prodotti durante il periodo coperto dalla garanzia non potranno prolungare la durata della garanzia dei Prodotti, come avviene per qualsiasi operazione di un contratto di manutenzione.
- 9.11 Le richieste di risarcimento dell'Acquirente nei confronti del Fornitore ai sensi delle Sezioni 445a e 445b del Codice civile tedesco rimarranno inalterate.

## 10 Limitazioni di responsabilità

- 10.1 Il Fornitore sarà responsabile dei danni senza alcuna limitazione se il danno o la perdita derivano da condotta dolosa o da grave negligenza.
- 10.2 In caso di negligenza lieve, il Fornitore sarà responsabile solamente per:  
(i) qualsiasi danno derivante da lesioni mortali, dalla compromissione dell'integrità fisica o dello stato di salute; e  
(ii) qualsiasi danno derivante dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (vale a dire un obbligo contrattuale che è indispensabile per raggiungere lo scopo del Contratto e sulla cui rigorosa

osservanza l'Acquirente deve quindi essere in grado di fare affidamento). Inoltre, la responsabilità ai sensi della presente sezione 10.2(ii) sarà limitata ai danni che erano per loro natura e portata prevedibili per il Fornitore al momento della conclusione del Contratto e tipici di un contratto per la vendita di Prodotti e/o servizi. Le Parti convengono che tali danni in genere non superano il prezzo dei Prodotti in questione.

- 10.3 Qualsiasi responsabilità per la violazione di una garanzia espressamente fornita dal Fornitore e/o qualsiasi responsabilità derivante dalle leggi nazionali applicabili in materia di responsabilità del prodotto di qualsiasi *Stato membro dell'UE che attuano la direttiva europea 85/374/CE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi*, come nel caso della Germania la Legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti, non saranno in alcun modo escluse o limitate dalla presente sezione 10 o da qualsiasi altra sezione dei presenti Termini.
- 10.4 Le limitazioni di responsabilità dell'Acquirente stabilite nella presente sezione 10 si applicheranno ugualmente a qualsiasi responsabilità dei rappresentanti legali, dirigenti, agenti e dipendenti del Fornitore.

## 11 Disposizioni in materia di commercio estero

- 11.1 L'Acquirente conviene e riconosce che la società madre del Fornitore ha sede negli Stati Uniti e che i Prodotti possono essere soggetti alle leggi e normative sul controllo delle esportazioni della Germania, dell'Unione europea, di altri Stati membri dell'UE, degli Stati Uniti e/o di altri paesi ivi compreso, senza limitazioni, l'obbligo di ottenere le autorizzazioni e licenze necessarie prima dell'accettazione di qualsiasi ordine o della spedizione di Prodotti.
- 11.2 Nel corso della durata del presente Contratto e in qualsiasi momento successivo

l'Acquirente (i) non potrà esportare o riesportare alcun Prodotto o informazione tecnica relativa a qualsiasi Prodotto per cui è richiesto un consenso, autorizzazione e/o licenza senza aver prima ottenuto correttamente tale consenso, autorizzazione o licenza; e (ii) dovrà rispettare tutte le leggi applicabili in materia di commercio e di sanzioni, in particolare le leggi sul controllo delle esportazioni.

- 11.3 L'Acquirente accetta inoltre e si impegna a imporre i medesimi obblighi anche ai destinatari di tali Prodotti o informazioni tecniche.
- 11.4 In caso di violazione di qualsiasi obbligo da parte dell'Acquirente, di cui alle Sezioni 11.1. – 11.3 di cui sopra, l'Acquirente dovrà indennizzare il Fornitore e le sue affiliate e i suoi e i loro amministratori, dirigenti, dipendenti e rappresentanti contro qualsiasi reclamo da parte di terzi e/o contro qualsiasi sanzione amministrativa o governativa, ivi incluse le ragionevoli spese legali.

## 12 Legge applicabile e foro competente

- 12.1 Il presente Contratto è disciplinato dalle leggi della Repubblica Federale di Germania; le disposizioni della *Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci* non si applicheranno.
- 12.2 Il foro di Francoforte sul Meno, Germania, avrà competenza esclusiva per qualsiasi controversia derivante da o in relazione al rapporto contrattuale. Fermo restando quanto sopra, il Fornitore può in alternativa intentare un'azione legale nei confronti dell'Acquirente dinanzi al foro competente presso la sede legale del Fornitore.

## 13 Disposizioni finali

- 13.1 **Intero accordo.** Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti. Il

Contratto sostituisce qualsiasi precedente accordo tra le Parti in merito alla materia oggetto dello stesso.

- 13.2 **Conformità.** Per quanto riguarda i rapporti commerciali delle Parti, ciascuna Parte dovrà rispettare le leggi applicabili, incluse le leggi statunitensi ed europee anticorruzione; inoltre, l'Acquirente dovrà rispettare il Codice di condotta aziendale globale di MSA, disponibile all'indirizzo <http://gb.msasafety.com/ourEthics>. Tutti i preventivi del Fornitore per Prodotti la cui fornitura è o può diventare soggetta ad autorizzazione all'esportazione, all'importazione o ad altra autorizzazione analoga richiesta da parte di funzionari dell'UE o di qualsiasi altro governo sono soggetti alla concessione di tale autorizzazione.

- 13.3 **Riservatezza.** Ciascuna Parte dovrà mantenere riservato e non dovrà divulgare a terzi il contenuto di Contratti e affari o segreti commerciali, né altre informazioni riservate riguardanti l'altra Parte che le sono state divulgate in relazione al rapporto commerciale tra le Parti, fatto salvo quanto espressamente concordato con l'altra Parte. Qualsiasi comunicato stampa e altra comunicazione in relazione al rapporto commerciale tra le Parti richiederà il previo consenso dell'altra Parte. Fermo restando quanto sopra, ciascuna Parte può divulgare qualsiasi informazione nella misura necessaria a conformarsi alla legge applicabile, alle norme e ai regolamenti di qualsiasi borsa valori o a un ordine esecutivo del tribunale o di un'autorità pubblica; a condizione, tuttavia, che la Parte interessata ne informi preventivamente l'altra Parte, nella misura consentita dalla legge e praticabile, e cerchi di concordare con essa il contenuto delle informazioni oggetto di divulgazione.

- 13.4 **Divieto di cessione.** L'Acquirente non può cedere, delegare o trasferire in altro modo i propri diritti od obblighi ai sensi dei presenti Termini e condizioni di vendita o di qualsiasi Contratto a terzi senza il previo consenso del Fornitore.

13.5 **Clausola salvatoria.** Qualora qualsiasi disposizione dei presenti Termini e condizioni di vendita e/o qualsiasi disposizione incorporata in un Contratto in futuro sia o diventi inapplicabile o priva di validità, la validità o applicabilità delle rimanenti disposizioni dei presenti Termini e condizioni di vendita e/o di qualsiasi altra disposizione incorporata in un Contratto in futuro non ne sarà pregiudicata. La disposizione non valida o inapplicabile sarà sostituita dalle Parti mediante trattative in buona fede da una disposizione adeguata ed equa che, nella misura legalmente ammissibile, si avvicini il più possibile all'intento economico e allo

scopo della disposizione invalida o inapplicabile. Lo stesso vale nel caso in cui le Parti abbiano, involontariamente, omesso di affrontare una determinata questione nei presenti Termini e condizioni di vendita e/o in qualsiasi Contratto; in tal caso sarà convenuta dalle Parti mediante trattative in buona fede una disposizione adeguata ed equa, che rifletta ciò che le Parti, alla luce dell'intento economico e dello scopo dei presenti Termini e condizioni di vendita e/o di qualsiasi Contratto, avrebbero concordato se avessero considerato la questione.

\* \* \* \*